



Venezia,
Prot. n. 2021/

Ordinanza n. 2021/

Oggetto: Regolamentazione stalli di sosta in via Diego Valeri al Lido di Venezia

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- Nei giorni 1 e 2 aprile si è svolta la vaccinazione anti covid – 19 alla popolazione anziana dell'isola del Lido,
- da accordi con l'Azienda Ulss 3 Serenissima, il Comune di Venezia aveva messo a disposizione l'edificio ex Liceo "Francesco Severi" sito in Venezia Lido - via Diego Valeri, 1 nei giorni 1 e 2 Aprile 2021, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
- in via Diego Valeri vi sono alcune aree delimitate da marciapiede destinate alla libera sosta dei veicoli;

considerato che la medesima somministrazione vaccinale verrà svolta anche nelle giornate del 22 e 23 aprile e che il Comune di Venezia ha messo nuovamente a disposizione l'edificio ex Liceo "Francesco Severi" di via Diego Valeri 1 dalle ore 9.30 alle ore 17.00;

atteso che anche questa somministrazione sarà destinata alla popolazione ultraottantenne che, presumibilmente, utilizzerà per lo spostamento un veicolo privato;

ritenuto di dover assicurare delle aree di sosta nei pressi del centro vaccinale;

richiamata l'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Venezia n. 172 del 29/03/2021;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

- l'art. 17, punto 2), lettera i), dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada”;
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e il D.P.R del 16/12/1992;

ORDINA

di riservare le ultime due aree di sosta perimetrata da marciapiede, situate al termine di via Diego Valeri, ai veicoli in uso agli utenti del centro vaccinale collocato all'interno dell'edificio ex Liceo “Francesco Severi” nei giorni 22 e 23 aprile dalle ore 9.30 alle ore 17.00; con contestuale divieto di sosta e rimozione dei veicoli non aventi diritto ivi presenti.

La presente ordinanza ha validità immediata e avrà efficacia quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà esplicite e manifeste le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità. Il posizionamento e la manutenzione della segnaletica sarà a cura del Comune di Venezia in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della Strada (D.lgs n°285/92).

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n° 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e successive modifiche e integrazioni)

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n°241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, la presente ordinanza è impugnabile con ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura e alle modalità dei segnali apposti.

**Il Comandante
Gr. Uff. Dr Marco Agostini (*)**

*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs n. 82/2005